

484



MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

ROMA - 23 SETTEMBRE 1930 - ANNO VIII

N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE

I - LEGGI, REGOLAMENTI
E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI



LIBRERIA DELLO STATO

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

CIRCOLARE n. 117.

Insegnamento religioso nelle scuole medie.

Ai Regi Provveditori agli studi;

Ai Presidenti delle Regie Accademie di belle arti;

Ai Direttori dei Regi Conservatori di musica;

Ai Capi dei Regi istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Ai Direttori dei Regi istituti e Scuole d'arte.

Con la legge 5 giugno 1930, n. 824 (*Boll. Uff. del Ministero della educazione nazionale*, n. 27, dell'8 luglio 1930-VIII), sono state emanate le norme per l'insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, in esecuzione dell'art. 36 del Concordato concluso fra la Santa Sede e l'Italia (v. legge 27 maggio 1929, n. 810).

A cominciare quindi dal prossimo anno scolastico 1930-31 il detto insegnamento sarà impartito in tutte le classi dei menzionati istituti, secondo i programmi già approvati (Regio decreto 10 luglio 1930, n. 1015, in *Boll. Uff. del Ministero della educazione nazionale*, n. 32, del 12 agosto 1930).

Le disposizioni della legge sono tali che ogni capo d'istituto potrà senza difficoltà provvedere alla loro prima applicazione; tuttavia, per agevolare questo compito, si danno qui alcuni chiarimenti sui punti di maggiore importanza.

La frequenza dell'insegnamento religioso è obbligatoria; ne sono dispensati solo gli alunni i cui genitori ne presentino richiesta scritta al capo dell'istituto al principio di ogni anno scolastico (art. 2 della legge).

Sono riferibili all'insegnamento religioso le comuni norme e sanzioni, che vigono per tutti gli altri insegnamenti, salvo le norme speciali contenute nella legge 5 giugno 1930, numero 824, di cui si farà cenno qui appresso.

L'orario dell'insegnamento è fissato in un'ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto, fatta eccezione delle prime due classi dell'istituto magistrale, ad ognuna delle quali è assegnato un orario di due ore settimanali (art. 3). La ragione del maggiore orario nell'istituto magistrale è evidente: essendo esso destinato ad abilitare i giovani all'insegnamento nelle scuole elementari — dove la dottrina cristiana deve essere di regola impartita dallo stesso maestro di classe — si richiede una specifica preparazione diretta ad ammaestrare gli allievi anche intorno ai modi migliori di accostare all'anima dei fanciulli i principii e i precetti religiosi. L'orario dell'insegnamento religioso fa parte naturalmente dell'orario obbligatorio dell'istituto; quanto, poi, alla sua inclusione nell'orario delle singole classi valgono le norme comuni che regolano la distribuzione degli orari scolastici nei diversi tipi di istituti.

Per la scelta dei libri di testo si seguiranno le norme comuni che disciplinano questa materia nelle scuole medie, nelle scuole tecnico-professionali e nelle scuole artistiche, osservata sempre, beninteso, la condizione posta dall'art. 36, u. c. del Concordato, che si tratti di libri di testo approvati dall'Autorità ecclesiastica.

Per l'insegnamento religioso, date le sue speciali finalità, non si assegnano voti, nè si danno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l'insegnante di religione informerà le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto per ogni altro insegnamento (art. 4).

L'insegnamento religioso, che non forma cattedra di ruolo e non dà quindi luogo nè a concorsi, nè a nomine d'insegnanti stabili, è conferito per incarico annuale, per il periodo cioè che va dall'inizio delle lezioni al compimento degli scrutinii finali nei diversi tipi d'istituti, dal capo dell'istituto, sentito l'Ordinario diocesano o un suo rappresentante espressamente delegato a tal fine (art. 5). La scelta degli incaricati, a norma dell'art. 36 del Concordato e 5 della legge, deve cadere in primo luogo su sacerdoti e religiosi approvati dall'Autorità ecclesiastica e, in via sussidiaria, quando manchino aspiranti appartenenti a tali categorie, su laici che siano riconosciuti a questo fine idonei dall'Ordinario diocesano. Quando vi siano nell'istituto professori di ruolo.

che si trovino nelle suddette condizioni, è consentito affidare loro l'incarico dell'insegnamento religioso, semprechè si ritenga che essi possano senza detrimento per la scuola sopportare il peso complessivo della loro cattedra e dell'incarico.

Nelle sedi in cui siano più istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, la scelta degli incaricati di religione sarà fatta collegialmente dai capi degli istituti, inteso sempre l'Ordinario diocesano o il suo delegato. Questa riunione è richiesta dalla legge, affinché possa farsi luogo ad un'equa distribuzione degli incarichi ai diversi aspiranti, ed anche perchè, quando se ne ravvisi la possibilità e la convenienza, non è da escludere che più istituti possano avere in comune l'incarico di religione, entro il limite massimo d'orario che per ogni incarico è fissato a 18 ore settimanali. Possibilità e convenienza si è detto: perchè dovrà tenersi conto non pure del detto limite di orario, ma dell'ubicazione dei diversi istituti, della conciliabilità degli orari scolastici e anche della idoneità del docente — ove questa distinzione sia fatta dall'Autorità ecclesiastica — a insegnare in un tipo di scuola piuttosto che in un altro. Nelle sedi in cui, per il numero troppo grande degli istituti, un'adunanza plenaria di tutti i capi non appaia conveniente, il Regio provveditore agli studi della regione di sporrà, per gli istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, che i loro capi si riuniscano a gruppi, determinandone egli stesso il numero e la composizione. Ogni gruppo, sentito l'Ordinario diocesano o il suo delegato, preparerà un primo progetto di scelta degli incaricati per gli istituti rappresentati e designerà un suo delegato. I delegati dei diversi gruppi si riuniranno poi, per rivedere e coordinare tali progetti e per stabilire, sentito sempre l'Ordinario diocesano, i definitivi provvedimenti di assegnazione degli incaricati ai singoli istituti. Le adunanze suddette saranno convocate da uno dei capi d'istituto designato dallo stesso Regio provveditore agli studi. I capi delle scuole d'istruzione artistica si riuniranno in gruppo a parte su iniziativa di uno di loro.

Gli incaricati di religione possono insegnare, come si è detto, sino a un massimo di 18 ore settimanali di lezione in un solo o in più istituti della stessa sede. Salvo casi speciali, sui quali si pronuncierà il Ministero, si tenga pre-

sente che anche per l'insegnamento religioso dovrà essere rispettata l'unità organica del corso. Quando poi in un istituto vi siano corsi paralleli, inferiori o superiori, essi saranno affidati, di regola e semprechè non ostino speciali ragioni in contrario, ad un unico incaricato entro il suddetto limite di 18 ore settimanali.

Dato il carattere speciale delle norme contenute nel Concordato e nella legge 5 giugno 1930, n. 824, non sono applicabili per la scelta degli incaricati le preferenze fissate dalle norme comuni, nè è ammesso ricorso.

La retribuzione degli incaricati di religione è fissata nella misura unica, valevole cioè per qualsiasi tipo d'istituto medio, inferiore o superiore, di L. 38,50 mensili per ogni ora settimanale di lezione, oltre all'indennità di caro-viveri che sia dovuta in base alle norme comuni attualmente vigenti. Se però l'incaricato percepisca già uno stipendio a carico del bilancio dello Stato, la misura della retribuzione si riduce, come per qualsiasi altro incaricato che si trovi in tale condizione, a L. 35 mensili per ogni ora settimanale di lezione. Il pagamento della retribuzione sarà disposto con le forme e le norme usuali per i diversi tipi d'istituto. Quando l'incaricato insegna in più istituti ognuno d'essi corrisponderà la parte di retribuzione riferibile al numero di ore d'insegnamento ivi prestato.

Gli incaricati di religione hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri professori dell'istituto al quale sono addetti (art. 7); nè occorrono su questo punto speciali chiarimenti o esemplificazioni. Basterà soltanto aggiungere che l'art. 6 della legge, mentre richiama il comma 3° dell'art. 36 del Concordato (revoca del certificato di approvazione o di abilitazione da parte dell'Ordinario diocesano, che priva senz'altro l'insegnante, in qualunque tempo, anche quindi durante il corso delle lezioni, della facoltà d'insegnare), prevede inoltre la revoca dell'incarico (senza cioè privazione di approvazione o di abilitazione ecclesiastica), che può essere disposta, anch'essa in qualunque momento dell'anno scolastico, dal capo dell'istituto d'accordo con l'Autorità ecclesiastica.

Sono state qui esposte brevemente le prime e più urgenti istruzioni per orientare i signori presidi e direttori delle scuole medie di ogni tipo e grado verso una uniforme applicazione della legge sull'insegnamento religioso; ma aggiun-

go subito che io confido molto nel loro sagace accorgimento per la risoluzione di ogni altra comprensibile incertezza a cui questa, come ogni altra nuova legge, può dar luogo. Quando sembri però che le questioni possano investire qualche criterio di massima, i signori capi d'istituto ne riferiscano sollecitamente al Ministero.

Roma, li 23 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.